

Roma,28 GIU 2006

**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

Dipartimento per la Navigazione  
e il Trasporto Marittimo ed Aereo

Direzione Generale per la Navigazione  
e il Trasporto Marittimo ed Interno

**Divisione 6**

**MINFTRA**

**DNAVIG**

Dir. Gen. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot.82 data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/USCITA

**Class. 073.04.13**

Al **Comando Generale delle  
Capitanerie di Porto  
S E D E**

Rif. Prot.

**OGGETTO:** Nuovo codice delle Assicurazioni private – decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Unità da diporto.

Con riferimento alla nota n. 46579 datata 18 maggio 2006 di codesto Comando e dell'allegata documentazione, si fa presente quanto segue.

La Legge 24 dicembre 1969, n.990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) al Capo I (Obbligo dell'assicurazione), all'art.1 prevede che " I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile", del pari l'art. 2 cita "i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3HP, non possono essere posti in navigazione se non coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone", inoltre "ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art.1".

Il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) all'art. 193, comma 2, statuisce che " chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni".

Il Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 123 (Natanti) prevede che le unità da diporto siano assicurate per la responsabilità civile verso terzi così come stabilito dall'art.2054 codice civile. Devono essere coperti da assicurazione anche i natanti di stazza lorda superiore a 25 tonnellate muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali adibiti ad uso privato, diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto di persone. Da ultimo, è obbligatorio

assicurare i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità su cui siano installati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore stesso.

Il codice in questione non prevede in maniera esplicita sanzioni, per tutti quei soggetti che utilizzando unità da diporto a motore non ottemperino all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a garanzia dei danni che la navigazione potrebbe causare a terzi, sollevando dubbi circa la possibilità per gli organi di polizia giudiziaria di sanzionare adeguatamente i trasgressori.

L'art 41 del codice della nautica da diporto (D.leg.vo n.171/2005) ugualmente sancisce l'applicazione della legge n. 990/1969 alle unità da diporto e ai motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

Si ritiene che il nuovo codice delle assicurazioni non abbia modificato sostanzialmente la disciplina e la connessa individuazioni delle sanzioni.

Infatti, si evidenzia che l'art. 123, comma 4, del Decreto leg.vo n. 209/05 prevede che alle unità da diporto si applicano le norme previste per l'assicurazione obbligatoria civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, disposizione già prevista nell'art. 2 della legge del 1969.

Tutto ciò premesso devono ritenersi applicabili alle unità da diporto in navigazione che risultino sprovviste di assicurazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (art. 193, comma 2 D.Lgs. 285/1992).

firmato

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo PROVINCIALI